

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	58,00
10.01 B	Frumento duro	62,90 ⁽¹⁾ (⁵)
10.02	Segala	48,65 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	42,64
10.04	Avena	46,22
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,23 ⁽²⁾ (³)(⁴)
10.05 B	Granturco altro	41,23 ⁽³⁾ (⁴)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	14,20
10.07 C	Sorgo	35,67
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	91,51
11.01 B	Farine di segala	78,55
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	106,93
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	98,23

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.